



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Nel procedimento avente ruolo n. **2022/093** degli Organi di Giustizia FIS I, a carico di Ivan Mazzoleni (cod. atleta n. 26983), incardinato d'ufficio a seguito della segnalazione effettuata dalla segreteria generale della FIS I in data 28 marzo 2022,

RILEVA QUANTO SEGUE

1. La segreteria generale della FIS I ha segnalato, mediante trasmissione di copia del referto del delegato tecnico Vincenzo Del Principe, la condotta antisportiva del tesserato Ivan Mazzoleni (cod. atleta n. 26983) per aver seguito a velocità sostenuta sul lato sinistro del campo di gara, con due zaini sulle spalle, un'atleta che stava partecipando alla competizione, in occasione dello svolgimento della gara ID 42989 – Campionati Italiani Children – tenutasi in località Abetone Cutigliano (PT) tra il 20.03.2022 e il 23.03.2022;
2. Su richiesta dello scrivente Giudice la causa veniva istruita con la ricezione delle seguenti dichiarazioni testimoniali e memorie difensive:
 - dichiarazione del Delegato tecnico FIS I Vincenzo del Principe pervenuta in data 6 aprile 2022;
 - memoria ex art. 24 del Regolamento di Giustizia FIS I, del 12 aprile 2022 (successivamente integrata in data 14 aprile 2022) dell'allenatore Ivan Mazzoleni;
 - dichiarazione dell'arbitro Paolo Borio del 15 aprile 2022;
 - dichiarazione del direttore di gara Angelo Lanzi del 19 aprile 2022;
3. Più nello specifico, il Delegato Tecnico Vincenzo del Principe nella sua dichiarazione testimoniale ha innanzitutto ricordato che il giorno prima della gara, durante l'estrazione dei pettorali, i capi delegazione erano stati invitati a riferire a tutti gli allenatori che durante lo svolgimento della gara, con le opportune cautele, era possibile scendere lungo il tracciato zaino in spalla, così da effettuare la "lisciatura" del percorso di gara.
Ciò posto il Delegato Tecnico ha ribadito quanto indicato nel referto, affermando che l'allenatore Ivan Mazzoleni, in spregio ai criteri di accesso



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

alla pista stabiliti il giorno prima, al seguito di un proprio atleta impegnato nella competizione, con due zaini in spalla, scendeva a velocità sostenuta sul lato sinistro del tracciato (lato avente dimensioni ridotte a causa della presenza delle "reti di protezione di tipo A"), con ciò ponendo in essere un comportamento antisportivo che avrebbe potuto ledere il concorrente in gara, in considerazione della vicinanza con quest'ultimo e dei ridotti margini di manovra;

4. La suddetta ricostruzione dei fatti è stata puntualmente confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali trasmesse dall'arbitro Paolo Borio e dal direttore di gara Angelo Lanzi;
5. È centrale rilevare che la condotta oggetto del presente procedimento è stata confermata anche dalla memoria difensiva prodotta da Ivan Mazzoleni. Invero, il Mazzoleni non ha negato di aver percorso il tracciato a velocità sostenuta, ma ha negato l'antisportività del suo contegno in considerazione del fatto che la sua discesa in pista fosse stata preventivamente autorizzata dal Giudice di gara.

Tuttavia, il Mazzoleni non ha indicato alcun testimone che confermasse la presunta autorizzazione del Giudice di gara.

6. Tanto premesso, le norme che vengono in rilievo nel presente giudizio sono, in primis, l'art 220.4 del R.F.T. ai sensi del quale *"solo le persone in possesso dell'accredito ufficiale della FISI o in possesso di uno speciale lasciapassare per l'accesso alle piste o ai trampolini, possono accedervi secondo le regole speciali di ogni disciplina"* e l'art. 220.5.2 ove si precisa che *"il personale di servizio delle squadre, ha l'autorizzazione di accedere all'area di partenza e all'area di arrivo. Non può accedere alle piste"*.

Ebbene dai rilievi che precedono e dall'attività istruttoria eseguita, non v'è dubbio che il Mazzoleni abbia violato le suddette disposizioni.

7. L'illeceità della condotta tenuta dal Mazzoleni non può essere in alcun modo esclusa dal fatto che la giuria di gara, nell'indicare le regole comportamentali da tenere sul tracciato, aveva permesso agli allenatori, durante lo svolgimento della gara, di scendere così da effettuare la "lisciatura" della pista con modalità tali da garantire la sicurezza di tutti gli atleti.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

8. Inoltre, anche riconoscendo efficacia scriminante alla deroga concessa dalla giuria di gara, la stessa non troverebbe comunque applicazione nel caso di specie atteso che il Mazzoleni, scendendo a velocità sostenuta su un tratto di pista stretto contestualmente e a ridosso dell'atleta che eseguiva la discesa, ha completamente violato le istruzioni ricevute dalla giuria;
9. L'art. 614.1.4. del R.T.F., stabilisce che la giuria ha il potere di autorizzare gli allenatori ad entrare in pista determinandone, ovviamente, anche le modalità di accesso.
Dunque il Mazzoleni, non avendo rispettato le direttive impartite dalla giuria per l'accesso alla pista, ha violato gli artt. 220.4, 220.5.2 e 614.1.4 del R.T.F..
10. L'art. 223.1.1. del R.T.F. dispone che si applichi una sanzione in ogni caso di mancato rispetto delle direttive della giuria o di singolo membro della stessa.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenute provate le violazioni da parte dell'allenatore Ivan Mazzoleni degli artt. 220.4, 220.5, e 614.1.4 del RTF

COMMINA

All'allenatore Ivan Mazzoleni la sanzione dell'ammonizione ad osservare in futuro le norme violate con diffida a non reiterare l'infrazione commessa

MANDA

Alla segreteria degli Organi di Giustizia FISI per gli adempimenti del caso.

Roma, // 21 aprile 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale
Federazione Italiana Sport Invernali
(Avv. Massimiliano Montone)